



Ns. Rif.:ER

Aosta, data del timbro postale

Spettabile

I M P R E S A
CONSULENTE DEL LAVORO
LORO SEDI

**Oggetto : Accordo Collettivo Regionale di Lavoro del 31.10.2007
Riequilibrio del Fondo Trattamento di Fine Rapporto Lavoro**

In relazione a quanto stabilito dall'accordo in oggetto citato, ravvisata la necessità di un riequilibrio del **FONDO TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO LAVORO** Vi comunichiamo quanto segue :

con decorrenza dal 1° dicembre 2007

“l'impresa deve versare una percentuale contributiva, da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione come previsto dall'art.33 del CCNL del 20 maggio 2004 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini e, come disciplinato dall'art. 2120 del “Codice Civile” e dalla legge 297 del 29 maggio 1982”.

Sono quindi da includere tra gli elementi della retribuzione i casi di sospensione totale o parziale per i quali sia prevista l'integrazione salariale (CIG) nonché i casi di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all'art. 2110 del Codice Civile (malattia/infortunio). L'imponibile del TFR sarà quindi la “retribuzione utile tfr” mentre la percentuale del 7,30% rimarrà invariata.

Si prega inoltre di scaricare la nuova versione del Gedek2 contenente le modifiche sopra elencate, nonché i nuovi profili con le percentuali desunte dagli imponibili corretti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ezio Colliard